

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1240/2014 del 11/12/2014

OGGETTO: Affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, della manutenzione, sostituzione e gestione in esclusiva di elementi di arredo urbano, nuovi e esistenti, con annessi spazi pubblicitari e frecce segnaletiche per attività industriali, commerciali e artigianali. Codice C.I.G. 583342783D.

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno undici (11) del mese di Dicembre (12) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Antonio Dell'Arciprete, nato a San Severino Marche (MC) il 24/07/1955, Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Comune" o "Concedente";

- **"ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L."**, con sede ad Ascoli Piceno (AP), Zona Industriale Campolungo, snc cap. 63100, Codice Fiscale e Partita IVA 00276970449, nella persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante Legale, Sig. Mastromonaco Pietro, nato il 20/12/1967 a Susa (TO), domiciliato presso la società, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Gestore" o "Concessionario", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da certificato della Camera di Commercio di Ascoli Piceno in data 25/09/2014, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 – lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale in data 03/11/2014 n. 40, R.G. n. 1432, si aggiudicava sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa la concessione in oggetto con il punteggio complessivo di 100/100, per la durata di anni sette (07) a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto, alle condizioni riportate nell'offerta dell'aggiudicatario, che di seguito si riportano:

- canone annuo offerto al Comune: Euro 37.000,00 (trentasettemila/00);

- canone annuo unitario da applicarsi all'utenza (solo per le frecce direzionali): Euro 110,00 (centodieci/00);

- importo complessivo della fornitura di ulteriori nuovi elementi di arredo (e degli annessi spazi pubblicitari) oltre quelli elencati nell'allegato "1" del Capitolato e/o dei servizi attinenti: pari ad Euro 371.051,00 (trecentosettantunomilacinquantuno/00);

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale in data 11/12/2014 n. 51, R.G. n. 1708, si è preso atto della nota della Prefettura di Ascoli Piceno, prot. 47124 del 05/12/2014, relativa all'informazione antimafia della ditta aggiudicataria, con la quale la stessa ha comunicato che gli accertamenti disposti rivestono carattere di complessità;

- che con la stessa determinazione si è deciso di procedere, anche in assenza dell'informazione prefettizia, alla stipula del contratto, secondo il disposto dell'art. 92 – comma 3 – del D. Lgs. 159/2011, con inserimento di apposita clausola contrattuale di recesso;

- che il Comune, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno (come da visura ordinaria in data 25/09/2014, priva di annotazioni riguardanti procedure concorsuali già dichiarate o in corso, e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V1008761 del

29/09/2014);

- regolarità contributiva (DURC in data 16/10/2014);

- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale (certificati Casellario Giudiziale, rilasciati ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 in data 26/09/2014 numeri: 1962128/2014/R, 1962126/2014/R, 1962127/2014/R);

- assenza di procedimenti penali (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Ascoli Piceno in data 09/10/2014);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 29/09/2014);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (comunicazione del 06/10/2014);

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Oggetto della concessione è la manutenzione, la sostituzione e la gestione in esclusiva degli elementi di arredo urbano **già esistenti** e degli annessi spazi pubblicitari costituiti da:

a) pensiline per fermata bus;

b) transenne parapetonali;

c) orologi;

d) frecce segnaletiche per attività industriali, commerciali e artigianali;

come meglio descritti nell'Allegato "1" del Capitolato Speciale d'Appalto e come risultante da offerta presentata in sede di gara.

La concessione riguarda anche la fornitura di **ulteriori nuovi elementi di arredo urbano** e degli annessi spazi pubblicitari riguardanti le tipologie sopra indicate, **oltre alla fornitura di servizi attinenti**, come risultanti da offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

La concessione opera su tutte le strade di proprietà del Comune di Fermo, in quelle di proprietà di altri Enti comprese all'interno di centri abitati individuati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con l'esclusione delle aree adiacenti alle rotatorie che interessano strade di proprietà di enti diversi.

Il Gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto; dall'offerta tecnica, composta dai seguenti elaborati: a.1 programma e modalità di intervento per l'effettuazione della manutenzione, sostituzione e gestione degli elementi di arredo urbano già esistenti (relazione) ; dall'offerta economica del gestore, composta da :
b.1 canone annuo offerto al Comune; b.2 canone annuo unitario da applicarsi all'utenza solo per le frecce direzionali; b.3 importo e

descrizione della fornitura di ulteriori nuovi elementi di arredo urbano e degli annessi spazi pubblicitari, oltre a quelli elencati nell'Allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, e/o di servizi attinenti (relazione) .

I sopra richiamati documenti sono depositati nel fascicolo del Settore Polizia Municipale.

Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"), firmato digitalmente.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI. Tutti gli impianti, nuovi ed esistenti, devono:

- 1) essere sorretti da sostegni propri;
- 2) rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e le prescrizioni di posizionamento del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
- 3) essere realizzati, calcolati e pensati tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 495/92.

I caratteri grafici e le caratteristiche colorometriche e fotometriche delle pellicole utilizzate debbono essere conformi a quelli previsti dal disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 4 - DURATA. La concessione ha la durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data della stipula del presente contratto. Il contratto decade di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune. Il Gestore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle modalità

e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino alla individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

E' escluso espressamente il rinnovo tacito alla sua scadenza.

Art. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE. L'importo contrattuale per la concessione della manutenzione, sostituzione e gestione in esclusiva degli elementi di arredo urbano, nuovi e esistenti, e degli annessi spazi pubblicitari e frecce segnaletiche per attività industriali, commerciali e artigianali ammonta a complessivi € 630.051,00= (Euro seicentotrentamilacinquantuno/00) per l'intero periodo, determinato come segue:

- Canone annuo fisso corrisposto al Comune di € 37.000,00 oltre I.V.A. per la durata della concessione pari ad anni 7 (da corrispondere con cadenza trimestrale, secondo le modalità previste nel Capitolato) = Euro 259.000,00 oltre I.V.A.; il canone è rivalutabile dopo i primi 3 anni in base all'adeguamento ISTAT;

- Fornitura di ulteriori nuovi elementi di arredo urbano (e degli annessi spazi pubblicitari), oltre a quelli elencati nell'allegato A1 del Capitolato Speciale d'Appalto e/o dei servizi attinenti per un ammontare complessivo pari ad Euro 371.051,00, oltre I.V.A., come da offerta economica, costituita da:

- n. 03 pensiline attesa autobus, complete di seduta e bacheca bifacciale= prezzo complessivo (fornitura e installazione) Euro 36.435,00 più I.V.A.;

- n. 10 pensiline di attesa autobus, complete di seduta= prezzo

complessivo (fornitura e installazione) Euro 89.900,00 più I.V.A.;

- n. 200 transenne parapetonali= prezzo complessivo (fornitura e installazione) Euro 94.000,00 più I.V.A.;

- n. 03 orologi in ghisa= prezzo complessivo (fornitura e installazione) Euro 19.416,00 più I.V.A.;

- n. 20 bacheche bifacciali illuminate= prezzo complessivo (fornitura e installazione) Euro 73.400,00 più I.V.A.;

- n.10 totem informativi illuminati= prezzo complessivo (fornitura e installazione) Euro 47.900.00 più I.V.A.;

- catasto elettronico impianti pubblicitari e di arredo urbano= prezzo complessivo (fornitura) Euro 10.000,00 più I.V.A.

Il Concessionario si è impegnato in sede di offerta ad applicare un canone annuo unitario all'utenza (solo per le frecce direzionali) di Euro 110,00 (centodieci/00).

Il Concessionario ha diritto ad introitare i proventi derivanti dalla gestione degli elementi di arredo urbano e degli annessi spazi pubblicitari.

Art. 6 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 01/12/2014, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto di concessione, acceso presso la Banca dell'Adriatico S.p.A. , Agenzia n. 14 di Castel di Lama (AP), Codice IBAN: IT48T057486939010000000554, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato polizza fidejussoria n. 2014/50/2324521 del 02/12/2014 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia n. 654 di San Benedetto del Tronto

(AP) per l'importo di Euro 31.525,50 (Euro trentunomilacinquecentoventicinque/50).

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 2008/03/2024986 del 04/12/2008, rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia n. 654 di San Benedetto del Tronto (AP), ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, rinnovata per 1 anno in data 22/07/2014.

Art 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO. E' vietato il subappalto del servizio o di parte di esso, pena la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto .

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il Concessionario deve eseguire la gestione secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica ed economica. Il Concessionario, in particolare, si obbliga ad eseguire le prestazioni offerte in sede di gara.

Art. 10 – ONERI A CARICO DEL GESTORE E MANUTENZIONE .

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o alla ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, apposita dichiarazione, anche cumulativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario, inoltre, in qualità di soggetto passivo dell'imposta è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, con diritto a rivalersi sui singoli utenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione

ordinaria degli impianti, nuovi ed esistenti, ed alla loro sostituzione in caso di rottura.

Qualora la rottura degli impianti dovesse determinare pubblico pericolo tale da richiedere un intervento immediato, il Concessionario si impegna ad intervenire entro due giorni lavorativi dalla comunicazione anche a mezzo fax. Di contro il Comando di Polizia Municipale si impegna a fornire al Concessionario i dati e le indicazioni nel caso in cui ne sia in possesso, relativi a coloro che hanno determinato il danno ciò al fine di consentire l'azione per il risarcimento dello stesso.

Fatto salvo l'esercizio della facoltà di cui al successivo articolo 11, il Concessionario entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto di concessione, deve riconsegnare le aree in gestione e entro 120 giorni da tale data a proprie cure e spese deve rimuovere tutti gli impianti pubblicitari installati e ripristinare il suolo pubblico.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con addebito delle spese al concessionario.

Art. 11 – ONERI , RIMOZIONI, ACQUISIZIONI NUONI IMPIANTI ALLA PROPRIETA' DEL COMUNE . Il Comune può in qualsiasi momento disporre, con motivato provvedimento, la rimozione temporanea o definitiva di uno o più impianti assegnando congruo termine al Concessionario per provvedere; nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine pubblico il termine potrà essere ridotto a 3 giorni.

In difetto di adempimento provvederà il Comune con addebito delle spese al Concessionario.Nessun rimborso ed indennità di sorta sono

dovuti al Concessionario di quanto sopra, come pure nel caso in cui i lavori eseguiti od autorizzati dal Comune impediscano ed ostacolino totalmente o parzialmente la vista degli impianti e della relativa pubblicità.

Gli impianti rimossi in via definitiva possono essere reintegrati, a proprie spese dal Concessionario con l'indicazione di posizione sostitutiva, purché autorizzata dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro di tutti gli impianti gestiti dal Concessionario.

In caso di riscontro di carenze manutentive e del mancato rispetto degli impegni assunti, il Concessionario deve ovviare a quanto accertato entro il termine di giorni 5.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di acquisire, a titolo gratuito, senza alcun addebito di imposta I.V.A., che rimarrà completamente a carico del concessionario, alla data di scadenza della concessione, la proprietà dei nuovi impianti pubblicitari offerti e installati. A tal fine il Comune, entro sei mesi precedenti detta scadenza, deve dare comunicazione al Concessionario dell'esercizio della facoltà. Entro 30 giorni dalla data della comunicazione il Concessionario deve consegnare gli impianti al Comune con redazione di apposito verbale.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il presente contratto si intende senz'altro risolto:

- a) in caso di fallimento o concordato preventivo del concessionario;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali nonostante la

	diffida del Comune;	
	c) in caso di pubblica necessità riconosciuta e motivata dal Comune.	
	ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO per informativa interdittiva	
	successiva alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 92 – comma 3 - del	
	D.Lgs. 159/2011.	
	In relazione all'informazione antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011,	
	richiesta dal Comune con nota prot. 39438 del 17/10/2014 e alla nota	
	della Prefettura di Ascoli Piceno prot. 47124 del 05/12/2014, essendo	
	decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, si procede alla stipula del	
	presente contratto, anche in assenza dell'informazione prefettizia, con	
	l'obbligo di recesso dallo stesso, in caso di “informativa interdittiva	
	sopravvenuta”, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già	
	eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del	
	rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, così come disposto dall'art.	
	92 – comma 3 – del D. Lgs. 159/2011.	
	Art. 14 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante la	
	gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi	
	comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.	
	Art. 15 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai	
	collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che	
	realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta	
	previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al	
	D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal	
	suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	13	

	Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie	
	é competente il Foro di Fermo.	
	Art. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del	
	presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria	
	sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario,	
	dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al	
	Concessionario.	
	Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte	
	le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.	
	Art. 19- IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che	
	l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.	
	Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto é sottoposto al	
	regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa.	
	Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio	
	telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione della Agenzia del	
	Territorio (UNIMOD).	
	Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente	
	informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente	
	contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in	
	materia.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	

formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 15 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente all'allegato "A".

IL CONCEDENTE: Dirigente Settore Polizia Municipale - Dott. Antonio Dell'Arciprete (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L. – Sig. Pietro Mastromonaco (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)